



Professionisti Associati
Prato

Prato, 24 Ottobre 2023

Lettera informativa n. 34/2023

Marco Badiani
Ragioniere Commercialista
Revisore Contabile

Pierluigi Coppini
Ragioniere Commercialista
Revisore Contabile

Giulia Massari
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Simona Sguanci
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Vinicio Vannucchi
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

A TUTTI I CLIENTI

LORO SEDI

OGGETTO: SANATORIA CRIPTOVALUTE, DOMANDA DI ADESIONE E VERSAMENTO ENTRO LA SCADENZA DEL 30 NOVEMBRE

La sanatoria, prevista dalle Legge di Bilancio 2023, interessa i contribuenti persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici residenti in Italia che, **entro il 31 dicembre del 2021**, erano in possesso di *criptoattività* in violazione degli *obblighi di monitoraggio fiscale* (quadro RW) e non hanno indicato i relativi *redditi in dichiarazione*

Con il termine “*criptoattività*” si fa riferimento alle “*cripto-valute, comprese quelle oggetto e/o derivanti dall’attività di staking, o comunque detenute entro la data del 31 dicembre 2021*”,

Regole fino al 31.12.2022

Fino al 31.12.2022 le valute virtuali erano definite soltanto in materia di antiriciclaggio e dal punto di vista dello svolgimento dei servizi. Ai fini fiscali erano considerate come valute estere, assumendo rilevanza ai fini reddituali solo nel caso in cui fossero state detenute, nel periodo d’imposta in un “portafoglio” con valore complessivo di € 51.645,69, per almeno sette giorni continuativi.

Verificate entrambe le condizioni, l’eventuale plusvalenza doveva essere assoggettata ad imposta del 26%.

Regole dal 01.01.2023

La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto una specifica disciplina tributaria unitaria delle cripto-attività.

In base alla nuova normativa, costituiscono redditi diversi, assoggettati ad imposta del 26%, le plusvalenze e gli altri proventi:

- realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di

criptoattività, comunque denominate;

- per un importo realizzato non inferiore complessivamente a € 2.000.

A partire dal periodo d'imposta 2023, le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso costituiscono redditi diversi se di importo non inferiore a € 2.000 nel periodo di riferimento, assoggettati all'imposta del 26%.

Pertanto:

- viene meno l'assimilazione alle valute estere e il fatto che la tassazione di eventuali plusvalenze sia subordinata alla detenzione di tali attività per almeno 7 giorni lavorativi continui per un importo superiore a € 51.645,69;
- tali redditi non sono assoggettati a tassazione se inferiori, complessivamente, a € 2.000,00 nel periodo d'imposta;
- eventuali minusvalenze realizzate possono essere compensate solo con plusvalenze da cripto attività, con possibilità di riporto in dichiarazione nei quattro anni successivi.

Sanatoria violazioni per attività al 31.12.2021

La sanatoria, che può riguardare tutti gli anni ancora accertabili, prevede:

1. **regolarizzazione omesso monitoraggio fiscale** (Quadro RW): versamento di una sanzione pari allo 0,5% (ordinaria dal 3% al 15%) calcolata, per ciascun anno da regolarizzare, sul valore non dichiarato al termine del periodo d'imposta, o alla data di cessione;
2. **regolarizzazione omessa dichiarazione redditi realizzati**: versamento di una sanzione pari al 3,5% del valore delle attività detenute al termine del periodo d'imposta, o alla data di cessione.

Per aderire alla sanatoria, è necessario inviare via **PEC**, alla Direzione Regionale dell'**Agenzia delle Entrate** territorialmente competente sulla base del domicilio fiscale relativo all'ultimo anno d'imposta la seguente documentazione:

- il modello di domanda per l'istanza di regolarizzazione delle cripto-attività e dei relativi redditi compilato secondo le istruzioni fornite;
- la **quietanza del versamento** delle somme dovute effettuato tramite modello F24. Non è ammessa la compensazione;
- la **relazione di accompagnamento** con la relativa documentazione probatoria, da redigere



Professionisti Associati
Prato

eventualmente seguendo lo schema fornito nel Provvedimento del 7 agosto 2023.

*“A titolo esemplificativo e non tassativo, potrà essere considerata **documentazione probatoria**: contabili bancarie relative all’acquisto delle cripto-attività indicate nel modello, wallet address, numeri di transactionID e ogni altra eventuale documentazione rilasciata dagli intermediari da cui si evinca con certezza la riconducibilità delle criptoattività al soggetto che presenta l’istanza”.*

La **scadenza** per presentare la domanda e per effettuare i versamenti è fissata al **30 novembre 2023**.

Si invitano i clienti interessati a verificare e valutare la propria posizione personale in presenza di criptoattività.

Lo Studio è a disposizione per maggiori chiarimenti.

Cordiali saluti

Professionisti Associati